

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA



REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO A PERSONALE ESTERNO ALL’UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

emanato con decreto rettorale 11 febbraio 2013, n. 246

TITOLO I INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO DI NATURA OCCASIONALE O COORDINATA E CONTINUATIVA

Art. 1

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo a personale esterno all’Università della Calabria nonché il relativo regime di pubblicità ai sensi dell’articolo 7, comma 6 e ss., del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile, nonché a quelle definite da altre norme di legge e di regolamento in materia di lavoro autonomo occasionale e di collaborazione coordinata e continuativa.

Art. 2

Presupposti per il conferimento degli incarichi

1. Il ricorso agli incarichi oggetto del presente Regolamento è possibile solo per esigenze alle quali l’Università non possa far fronte con il proprio personale ed è ammesso esclusivamente in presenza dei seguenti presupposti:
 - a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze istituzionali dell’Università, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’Università medesima;
 - b) deve essere stata preliminarmente accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare il personale interno dell’Università;
 - c) la prestazione deve avere natura temporanea ed altamente qualificata;
 - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione.
2. Le medesime esigenze che hanno determinato l’affidamento di un incarico esterno di durata annuale, fermo restando l’obbligo di avviare una nuova procedura selettiva, possono essere reiterate per ulteriori due sole annualità. Nel caso di contratti di durata inferiore a un anno, possono essere reiterate per non più di due volte nello stesso anno, comunque nel rispetto del limite massimo di tre annualità complessive.

Art. 3

Tipologia degli incarichi

1. L’Università della Calabria, mediante stipula di contratti individuali, può conferire:
 - a) incarichi di *prestazione d’opera professionale* anche di natura occasionale, consistenti in una *attività* episodica che il *soggetto incaricato* svolge in totale autonomia e senza alcun

vincolo di subordinazione, con contenuto professionale e che si esaurisce in una sola azione o prestazione che consente il raggiungimento del fine;

- b) incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, consistenti nello svolgimento di una prestazione d'opera continuativa coordinata con le esigenze dell'Università, finalizzata al raggiungimento di scopi predeterminati, senza alcun vincolo di subordinazione.

2. Il ricorso ad incarichi di consulenza in materia informatica è possibile solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici (art. 1, comma 146, Legge n. 228/2012).

Art. 4

Soggetti destinatari

1. Il conferimento dell'incarico di prestazioni di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ferma restando l'esistenza di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, può essere disposto a favore di:

- a) soggetti che svolgano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo e che, nei casi previsti dalla legge, siano titolari di partita IVA;
- b) esperti dipendenti da enti pubblici, preventivamente autorizzati, e/o da imprese private, individuati per le loro competenze specifiche nel campo della prestazione richiesta;
- c) soggetti in possesso di idoneo curriculum scientifico e/o culturale nonché di adeguata specializzazione anche universitaria.

2. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento.

Art. 5

Oggetto della prestazione

1. Le prestazioni oggetto degli incarichi devono presentare i seguenti caratteri:

- 1) durata determinata nel tempo;
- 2) elevato contenuto specialistico;
- 3) esclusione di obblighi di orario. La prestazione deve comunque svolgersi secondo le esigenze dell'Ateneo;
- 4) determinazione forfetaria del compenso, proporzionata comunque all'entità della prestazione e con esclusione metodi di calcolo a tempo. Per i contratti a valere su fondi esterni, il compenso sarà determinato sulla base della specifica regolamentazione di riferimento.

2. In nessun caso le prestazioni oggetto degli incarichi possono dar luogo all'assunzione di responsabilità in nome dell'Università o riguardare compiti diversi da quelli oggetto dei relativi contratti.

Art. 6

Avvio del procedimento per il conferimento degli incarichi

1. Ai fini dell'attivazione del procedimento volto al conferimento degli incarichi, la Struttura richiedente la collaborazione redige apposita relazione, dalla quale emerga la necessità di far fronte a determinate esigenze mediante l'ausilio di professionalità esterne.

La relazione, corredata dalla relativa documentazione giustificativa, dovrà contenere i seguenti elementi:

- le motivazioni che giustificano la necessità del ricorso all'affidamento a soggetto esterno all'Università;
- la natura temporanea ed altamente qualificata delle prestazioni richieste;
- il profilo professionale e le caratteristiche *curricolari* richieste;

- la durata della prestazione, il costo complessivo (compenso lordo del contrattista più oneri a carico Ente), le voci di bilancio sulle quali far gravare l'intera spesa nonché le relative modalità di esecuzione;
- i requisiti di partecipazione alla selezione;
- le modalità della selezione (titoli, titoli e colloquio, colloquio);
- l'indicazione degli eventuali titoli scientifici e/o professionali valutabili;
- i criteri di valutazione;
- il punteggio minimo e massimo della valutazione;
- la modalità e i termini per la presentazione delle domande di partecipazione.

2. La relazione di cui al comma 1 è trasmessa all'Amministrazione che, al fine di accertare l'eventuale utilizzo del personale in servizio, pubblicherà sul sito web dell'Università apposito avviso di mobilità interna, indicando, in particolare, la relativa durata, la professionalità ricercata e la sede di lavoro. Entro il termine fissato dall'avviso, non inferiore a quattro giorni lavorativi, il personale interessato potrà far pervenire la propria candidatura e il curriculum vitae, accompagnati dal parere favorevole del Responsabile della struttura di appartenenza. In caso di candidature, l'Amministrazione valuterà la possibilità di utilizzare i dipendenti interessati, adottando gli opportuni provvedimenti.

3. Qualora, invece, il succitato utilizzo non sia possibile, si autorizzerà la struttura richiedente ad attivare il procedimento per il conferimento dell'incarico con le modalità di cui al successivo articolo 7.

Art. 7

Bando di selezione per il conferimento degli incarichi

1. Il bando di selezione dovrà essere pubblicato sul sito web della Struttura richiedente e pubblicizzato sul sito web dell'Ateneo per un periodo di tempo non inferiore a quindici giorni; potrà essere emanato per soli titoli, per solo colloquio o per titoli e colloquio e dovrà contenere i seguenti elementi:

- il termine e le modalità per la presentazione delle domande;
- la tipologia dell'incarico;
- i contenuti altamente specialistici della prestazione da svolgere in relazione ad un determinato progetto, programma di attività o fase di esso;
- l'eventuale iscrizione in albi e/o elenchi professionali;
- le modalità selettive previste;
- l'indicazione del contenuto dell'eventuale colloquio;
- il diario dell'eventuale colloquio;
- i criteri per la valutazione dei titoli e del colloquio;
- indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento;
- il compenso complessivo lordo, al netto degli oneri a carico dell'Ente, e le modalità di erogazione;
- ogni altra notizia o prescrizione ritenuta utile.

2. I requisiti prescritti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine stabilito dal bando.

3. Per l'ammissione alla selezione, i candidati devono dichiarare, a pena di esclusione:

- a) di essere cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione europea o extracomunitari in possesso della documentazione necessaria per la stipula del contratto;
- b) di godere dei diritti civili e politici;
- c) di non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) di essere a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali;

- e) di essere in possesso di comprovata specializzazione, ove richiesta;
- f) di essere iscritto in albi e/o elenchi professionali, ove richiesto.

4. *Non possono partecipare alla selezione coloro i quali siano stati titolari di incarichi, conferiti a seguito di bandi emanati ai sensi del presente Regolamento, per un periodo, anche cumulativo, pari a trentasei mesi. (*)*

() Con decreto rettorale 9 febbraio 2017, n. 174, ratificato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 giugno 2017, è stata disposta la sospensione del divieto di cui al presente comma. Tale sospensione produrrà i suoi effetti fino all'entrata in vigore del nuovo Regolamento per l'affidamento di incarichi di lavoro autonomo a soggetti esterni all'Ateneo.*

Art. 8

Commissione giudicatrice

1. La selezione sarà effettuata da apposita Commissione nominata dal Direttore del Dipartimento, per le procedure seguite dai Dipartimenti stessi, o dal Direttore Generale per tutti gli altri casi.
2. La Commissione sarà formata da tre componenti, di cui almeno due esperti nelle materie attinenti alla professionalità richiesta; uno dei commissari avrà funzioni di Presidente. I membri della Commissione saranno scelti, di norma, tra il personale docente, dirigente, e tecnico-amministrativo dell'Università. Le funzioni di segretario verbalizzante verranno affidate ad un dipendente dell'Ateneo di categoria non inferiore alla C.

Art. 9

Formazione della graduatoria e stipula del contratto

1. La Commissione forma la graduatoria di merito, secondo l'ordine decrescente di valutazione dei candidati, che viene approvata con provvedimento del Direttore di Dipartimento o del Direttore Generale, sulla base di quanto specificato nell'art. 8 del presente Regolamento.
2. La graduatoria sarà pubblicata sul sito web della Struttura che ha emanato il bando.
3. Il candidato risultato vincitore sarà invitato alla stipula del contratto individuale di collaborazione entro un congruo termine perentorio decorrente dalla ricezione dell'invito.
4. Non sono previste dichiarazioni di idoneità. Tuttavia, nel caso in cui il candidato selezionato non accetti l'incarico entro il termine di decadenza fissato, lo stesso può essere assegnato al candidato inserito nella graduatoria immediatamente dopo il rinunciario. Lo scorrimento della medesima graduatoria potrà essere, altresì, effettuato solo nell'ipotesi in cui il collaboratore incaricato receda anticipatamente rispetto alla scadenza naturale del contratto.

Art. 10

Esclusioni

1. Il presente Regolamento non si applica: a) agli incarichi di componente degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione; b) agli incarichi di insegnamento conferiti nell'ambito di corsi di perfezionamento e/o di specializzazione; c) alle fattispecie disciplinate da specifiche normative.

Art. 11

Conferimento dell'incarico

1. Il conferimento dell'incarico avviene mediante la stipula di un contratto individuale di diritto privato che deve contenere i seguenti elementi:
 - tipologia;
 - oggetto della prestazione;
 - modalità e criteri di svolgimento;
 - eventuale luogo di svolgimento;
 - durata;
 - divieto di rinnovo;
 - importo del compenso e modalità di pagamento;

- trattamento fiscale e previdenziale;
- clausole relative a sospensione della prestazione, recesso e risoluzione del contratto.

2. L'oggetto della prestazione così come l'importo dell'incarico, risultanti dal bando e dal contratto, non possono subire integrazioni né relativi incrementi.
3. Gli incarichi sono conferiti dal Direttore di Dipartimento o dal Direttore Generale, sulla base di quanto specificato nell'art. 8 del presente Regolamento.
4. Ferma restando l'efficacia dei contratti di cui al successivo articolo 16, l'inizio delle prestazioni, oggetto dell'incarico, non potrà avvenire prima della data di stipula del relativo contratto.
5. Uno stesso soggetto non può essere titolare, contemporaneamente, di più di un incarico presso l'Università della Calabria.
6. Nel caso di dipendenti pubblici, la stipula del contratto è tassativamente subordinata all'acquisizione della prescritta autorizzazione.
7. Copia dei contratti di cui al presente Regolamento, dovrà essere trasmessa in Amministrazione immediatamente dopo la stipula degli stessi, anche per gli adempimenti di cui al successivo art. 17.

Art. 12

Durata del contratto

1. Il contratto non può avere durata superiore a un anno, a eccezione dei contratti correlati a progetti, di durata pluriennale, finanziati con appositi fondi pubblici e/o privati. In tal caso, la durata massima del contratto coincide con la durata del progetto da cui trae la provvista finanziaria.
2. Il contratto non è rinnovabile.
3. L'incarico è prorogabile al solo fine del completamento delle attività non ultimate nei termini previsti per ritardi non imputabili al collaboratore; in tal caso, non potrà essere modificato il compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

Art. 13

Liquidazione del corrispettivo

1. Il pagamento del corrispettivo, secondo le modalità previste dal Bando, è subordinato all'accertamento, da parte del Responsabile della Struttura, della regolare esecuzione della prestazione nonché alla comunicazione di fine attività.

Art. 14

Responsabilità

1. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa.
2. La violazione della disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare del dirigente responsabile del conferimento dell'incarico.

Art. 15

Aspetti fiscali e contributivi del contratto

1. I rapporti di lavoro autonomo di cui al presente Regolamento formano oggetto di imposizione fiscale e contributiva. Ad essi, pertanto, si applicheranno le norme all'uopo stabilite dalla legislazione vigente.

Art. 16

Pubblicità ed efficacia dei contratti relativi a rapporti di consulenza

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i contratti relativi a rapporti di consulenza sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito web dell'Università.

Art. 17

Pubblicità e trasparenza

1. Gli incarichi di cui al presente Regolamento saranno pubblicati sul sito web dell'Università entro 7 giorni dal conferimento, specificando oggetto, durata e compenso.

Art. 18

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente Regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti ai sensi del D.Lgs n. 196/03.
3. Titolare del trattamento dei dati è l'Università della Calabria.
4. I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici tenuti alla applicazione del presente regolamento.
5. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.
6. Il personale esterno all'Università della Calabria, titolare di contratti conferiti ai sensi del presente Regolamento, sarà censito nell'apposito sistema informatico di Ateneo.

TITOLO II

INCARICHI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Art. 19

Esercitori e tutor

1. Con contratti di collaborazione coordinata e continuativa possono essere affidati incarichi di supporto alle attività didattiche.
2. I servizi di cui al comma 1 sono classificati in esercitazioni e tutorati.
3. Gli esercitatori coadiuvano i docenti, svolgendo in aula esercitazioni pratiche sui temi che sono oggetto delle lezioni teoriche. I tutor svolgono attività di assistenza individualizzata agli studenti.
4. Sono esclusi dalla normativa che segue, in quanto disciplinati da altro regolamento interno, i contratti per esercitatori la cui attività didattica si configuri come erogazione di ore di esercitazione/laboratorio che concorrono alla copertura dei crediti formativi universitari.

Art. 20

Disciplina del procedimento per il conferimento degli incarichi

1. L'avvio del procedimento avviene mediante delibera del Consiglio di Dipartimento interessato, adottata conformemente al budget assegnato ed alla programmazione didattica; la delibera dovrà contenere:
 - a) il profilo richiesto;
 - b) la definizione delle attività da svolgere;
 - c) la durata del contratto;
 - d) il numero complessivo di ore di attività;
 - e) i requisiti di partecipazione alla selezione;
 - f) le modalità della selezione (titoli oppure titoli e colloquio);
 - g) l'indicazione dei titoli scientifici e/o professionali valutabili;
 - h) i criteri di valutazione dei titoli e dell'eventuale colloquio;
 - i) il punteggio minimo e massimo della valutazione;
 - l) la modalità e i termini per la presentazione delle domande di partecipazione;
 - m) il costo complessivo (compenso lordo del contrattista più oneri a carico Ente) e le voci di bilancio sulle quali far gravare l'intera spesa.

2. Il procedimento sarà disciplinato dagli articoli 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17 e 18 del presente Regolamento, fatta eccezione per il conferimento degli incarichi, di esclusiva competenza del Direttore di Dipartimento.

3. Alla selezione per il conferimento degli incarichi di esercitatore o tutor potrà partecipare, in deroga ai principi di cui al presente Regolamento, il personale tecnico-amministrativo dell'Università della Calabria, in possesso dei requisiti prescritti. In caso di conferimento dell'incarico, la prestazione dovrà essere svolta al di fuori dell'orario di servizio; l'inosservanza di tale obbligo comporta, per il dipendente responsabile, le conseguenze previste dalle norme vigenti in materia.

Art. 21

Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio agli articoli 2222 e ss. del codice civile, nonché a tutte le altre norme di legge e di regolamento in materia di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa.

2. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito web dell'Università.